

**PATTO DI INTEGRITA' RELATIVO AL CONTRATTO REP. PER L'ACQUISIZIONE DELLA NUOVA VERSIONE
DELLA LICENZA SOFTWARE SPYGLASS CON RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI SUPPORTO
SPECIALISTICO TRA LA SOGEI S.P.A. E LA SOCIETA' ARCHEOMETRA S.R.L.**

VERSIONE 1.5

SOMMARIO

ART. 1 OGGETTO	2
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 3 OBBLIGHI DEL CONCORRENTE E DEL FORNITORE	3
ART. 4 OBBLIGHI DI CONSIP E DELLA COMMITTENTE	4
ART. 5 SANZIONI	4
ART. 6 CONFLITTO DI INTERESSI	5
ART. 7 AUTORITA' COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE	6

PREMESSA

L'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") dispone che *"le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*.

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, come da ultimo aggiornato con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato art. 1, comma 17 della L. 190/2012, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti pubblici anche con interventi finanziati con i fondi del PNRR. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

L'ANAC, inoltre, con il parere 11/2014, si è espressa favorevolmente riguardo alla previsione del bando che richiede l'accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione, *"in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti."*

Infine, il presente patto rappresenta una misura per la prevenzione di possibili conflitti di interesse ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 (di seguito, il "Codice"), e recepisce le raccomandazioni fornite dall'ANAC con le Linee Guida n. 15 del 05 giugno 2019 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici», in quanto applicabili ai sensi dell'art. 225, comma 16, del Codice.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione MEF 2015-2017, All. 4, dispone che le strutture, che svolgono attività contrattuale, conformino il proprio comportamento a quanto in esso previsto, anche mediante l'inserimento di protocolli di legalità/patti di integrità nei contratti stipulati con gli operatori economici privati]

In attuazione di quanto sopra,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente patto di integrità (di seguito, il **"Patto di Integrità"**) stabilisce la reciproca e formale obbligazione:
 - in fase di partecipazione alla gara, tra:
 - la Consip S.p.A. in qualità di stazione appaltante (di seguito, anche **"Consip"** o **"SA"**), sulla base della normativa vigente
 - e l'operatore economico partecipante alla procedura di gara (di seguito anche il **"Concorrente"**);
 - e, in fase esecutiva, tra:
 - la Committente **"Sogei"** e l'aggiudicatario della procedura di gara in oggetto (di seguito, anche il **"Fornitore"**) - a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi, ciascuno, per quanto di rispettiva competenza, a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento della procedura di gara nonché dell'esecuzione del Contratto.
2. Gli obblighi derivanti dal presente Patto d'integrità si applicano anche:
 - a) a tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio, nel caso di consorzi ordinari o

- raggruppamenti temporanei di imprese;
 - b) alle consorziate esecutrici nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 1 lett. b), c) e d) del Codice;
 - c) alle imprese ausiliarie degli operatori economici che, in sede di offerta, dichiarino di ricorrere all'istituto dell'avvalimento.
3. Il Fornitore, Consip e la Committente si impegnano a rispettare, nonché a far rispettare al rispettivo personale, ai collaboratori e, per quanto riguarda il Fornitore, anche ai subappaltatori/subcontraenti/imprese ausiliarie, il presente Patto di Integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente, informando gli stessi prontamente e puntualmente e vigilando scrupolosamente sulla loro osservanza.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti di tutti i soggetti individuati nel precedente art. 1, ed è vincolante per Consip, per la Committente per il Concorrente, nelle rispettive fasi di svolgimento della procedura di gara per la stipula del presente Contratto (Consip/Concorrente,) e nell'ambito dell'esecuzione del Contratto (Committente/Fornitore).

Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.

ART. 3 OBBLIGHI DEL CONCORRENTE E DEL FORNITORE

1. Obblighi del Concorrente.
- a1) il Concorrente s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro o altra utilità ai fini dell'aggiudicazione della gara o di distorcere il corretto svolgimento della stessa;
 - b1) il Concorrente dichiara di astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a Consip e alla Pubblica Autorità qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante tutte le fasi della procedura, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
 - c1) il Concorrente si impegna a segnalare eventuali situazioni di conflitti di interesse, di cui sia o venga a conoscenza al momento della partecipazione e durante l'espletamento dell'intera procedura rispetto al personale o a un prestatore di servizi di Consip o delle Amministrazioni, che siano coinvolti in una qualsiasi fase della procedura (programmazione, progettazione, preparazione documenti di gara, selezione dei concorrenti, aggiudicazione) o che possano influenzarne in qualsiasi modo l'esito in ragione del ruolo ricoperto all'interno dell'ente;
 - d1) il Concorrente s'impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*; pertanto s'impegna a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165. In caso contrario Consip disporrà l'immediata esclusione del Concorrente dalla procedura di gara;
 - e1) il Concorrente dichiara di essere a conoscenza del D. Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A.
2. Obblighi del Fornitore.
- a2) il Fornitore dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti

collegati o controllati - somme di denaro o altra utilità al fine di agevolare o distorcere la corretta e regolare esecuzione del Contratto;

- b2) il Fornitore dichiara di non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura di gara e della formulazione dell'offerta, risultata poi essere la migliore.
 - c2) il Fornitore dichiara di astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a Consip, alla Pubblica Autorità e alla Committente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione del Contratto, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
 - d2) il Fornitore si impegna a segnalare a Consip, alla Committente, nonché alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti di Consip e/o della Committente o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione del Contratto;
 - e2) il Fornitore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e negli altri subcontratti una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, a pena di risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto, con conseguente comunicazione alla Committente dell'avvenuta risoluzione del predetto contratto;
 - f2) Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Sogei e pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Sogei in relazione degli obblighi assunti dal Fornitore nei confronti di quest'ultima.
3. Il Concorrente e il Fornitore dichiarano, inoltre, di essersi già impegnati al rispetto degli obblighi di cui al presente patto di integrità, mediante apposita dichiarazione resa in sede di partecipazione alla procedura di gara.
4. Il Concorrente e il Fornitore prendono atto e accetta che la violazione, comunque accertata da Consip e/o della Committente di uno o più impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 5;

ART. 4 OBBLIGHI DI CONSIP E DELLA COMMITTENTE

Nel rispetto del presente Patto di Integrità, Consip e la Committente, si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del rispettivo personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell'esecuzione del Contratto, secondo quanto previsto dai rispettivi piani di prevenzione della corruzione e secondo quanto previsto dal Codice disciplinare aziendale].

ART. 5 SANZIONI

1. Il Concorrente e il Fornitore prendono atto ed accettano che la violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati da Consip e/o dalla Committente, può comportare l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni:
- a) se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione del Contratto, esclusione dalla procedura di affidamento anche ai sensi anche ai sensi dell'art. 98, comma 3, lettera b) del D.lgs. 36/2023, ed eventuale escussione della garanzia provvisoria prestata in favore della Consip, nei casi e nei modi previsti dalla *lex*

specialis di gara;

- b) se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione ma precedentemente alla stipula del Contratto, revoca dell'aggiudicazione ed escussione della garanzia provvisoria;
- c) se la violazione è accertata nella fase di esecuzione risoluzione ex art. 1456 c.c. del Contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva e risarcimento dell'eventuale danno ulteriore in caso di violazione a uno o più degli obblighi di cui al precedente articolo 3.
- d) La risoluzione può essere altresì esercitata:
 - i. ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 355 e 356 c.p.;
 - ii. nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. d2) che precede, sia stata disposta nei confronti dei "pubblici amministratori"¹ che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

Nei casi sopra indicati sub i) e ii) la SA eserciterà la potestà risolutoria previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto Contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.

In caso di intervenuta risoluzione del Contratto, la Committente ne darà tempestiva notizia a Consip.

Resta fermo che dell'intervenuta risoluzione del Contratto, la Committente ne darà tempestivamente notizia alla SA e sia la SA che alla Committente potranno tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 98, comma 3, lett. c), del D. Lgs. 36/2023.

In ogni caso Consip procederà alla segnalazione del fatto all'ANAC ed alle competenti Autorità giurisdizionali.

ART. 6 CONFLITTO DI INTERESSI

1. Il Fornitore con la sottoscrizione del presente documento si impegna a comunicare tempestivamente alla Committente la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi già presenti all'atto della stipula del contratto in oggetto e l'eventuale insorgere di nuove situazioni nel corso dell'esecuzione del contratto, che dovessero riguardare il Legale Rappresentante, i membri dell'Organo di Amministrazione e le persone espressamente indicate come referenti dell'esecuzione contrattuale.

A tal proposito il Fornitore dovrà dichiarare:

- la sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità entro il 4° grado o di convivenza con i componenti dell'Organo di Amministrazione, i cui nominativi sono consultabili sul sito www.sogei.it, sezione "Società Trasparente", e con i soggetti responsabili dell'esecuzione contrattuale, i cui nominativi sono indicati nel testo contrattuale (es. RUP, DDE, Assistente DDE);
 - la sussistenza di un interesse finanziario, economico o altro interesse che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e alla sua indipendenza nell'esecuzione della prestazione contrattuale.
2. La Committente in caso di violazione dell'obbligo di dichiarazione cui ai precedenti commi, qualora accerti che l'esecuzione del contratto sia avvenuta, in tutto o in parte, in una posizione di conflitto di interessi del Fornitore, si riserva il diritto di risolvere il contratto, nonché di incamerare la cauzione definitiva e richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

¹ Per "pubblici amministratori" si intendono i soggetti che hanno esercitato attività di pubblico interesse.

ART. 7 AUTORITA' COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente, secondo quanto previsto nel Contratto.

La Committente.
Potere Firmatario
Nome Firmatario

IL FORNITORE
Potere Firmatario
Nome Firmatario

Si precisa che fermo restando quanto previsto a norma del precedente art. 4 "*Obblighi di Consip e della Committente.*", in termini di obblighi della Consip S.p.a., quest'ultima si è già impegnata al rispetto degli stessi in fase di sottoscrizione della documentazione di gara.

Il presente Patto di integrità viene allegato quale parte integrante del Contratto.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di essere consapevole che i dati personali, anche giudiziari, raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE n. 2016/679. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento e della presente dichiarazione, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte della Stazione appaltante e/o della Sogei S.p.a. per le finalità descritte nell'informativa.